

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RELATIVO AL TRIENNIO
2022-2024 PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD
ORDINAMENTO MILITARE DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N.
195.**

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
3. Con il termine "APCSM" si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	6,89	27.646,74
Tenente	148,00	6,78	27.187,50
Sottotenente	136,75	6,26	25.120,88
Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali”	148,00	6,78	27.187,50
Luogotenente	143,50	6,57	26.360,85
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	6,41	25.717,90
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	6,30	25.258,65
Maresciallo capo	133,50	6,11	24.523,86
Maresciallo ordinario	131,00	6,00	24.064,61
Maresciallo	124,75	5,71	22.916,49
Brigadiere capo “qualifica speciale”	131,00	6,00	24.064,61
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	5,76	23.100,19
Brigadiere capo	124,25	5,69	22.824,64
Brigadiere	121,50	5,56	22.319,46
Vice Brigadiere	116,75	5,35	21.446,89
Appuntato scelto “qualifica speciale”	121,50	5,56	22.319,46
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	5,36	21.492,82
Appuntato scelto	116,50	5,33	21.400,97
Appuntato	112,00	5,13	20.574,32
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	4,97	19.931,37
Carabiniere/Finanziere	105,25	4,82	19.334,35

2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	11,49	27.701,92
Tenente	148,00	11,29	27.241,75
Sottotenente	136,75	10,44	25.171,01
Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali”	148,00	11,29	27.241,75
Luogotenente	143,50	10,95	26.413,46
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	10,68	25.769,23
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	10,49	25.309,06
Maresciallo capo	133,50	10,19	24.572,80
Maresciallo ordinario	131,00	10,00	24.112,63
Maresciallo	124,75	9,52	22.962,22
Brigadiere capo “qualifica speciale”	131,00	10,00	24.112,63
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	9,60	23.146,29
Brigadiere capo	124,25	9,48	22.870,19
Brigadiere	121,50	9,27	22.364,01
Vice Brigadiere	116,75	8,91	21.489,69
Appuntato scelto “qualifica speciale”	121,50	9,27	22.364,01
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	8,93	21.535,71
Appuntato scelto	116,50	8,89	21.443,68
Appuntato	112,00	8,55	20.615,38
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	8,28	19.971,15
Carabiniere/Finanziere	105,25	8,03	19.372,94

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrico di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Capitano	150,50	154,89	29.422,75
Tenente	148,00	152,32	28.934,00
Sottotenente	136,75	140,74	26.734,63
Luogotenente”carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali”	148,00	152,32	28.934,00
Luogotenente	143,50	147,68	28.054,25
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	144,08	27.370,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	141,51	26.881,25
Maresciallo Capo	133,50	137,40	26.099,25
Maresciallo Ordinario	131,00	134,82	25.610,50
Maresciallo	124,75	128,39	24.388,63
Brigadiere capo “qualifica speciale”	131,00	134,82	25.610,50
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	129,42	24.584,13
Brigadiere capo	124,25	127,87	24.290,88
Brigadiere	121,50	125,05	23.753,25
Vice brigadiere	116,75	120,15	22.824,63
Appuntato scelto “qualifica speciale”	121,50	125,05	23.753,25
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	120,42	22.873,50
Appuntato scelto	116,50	119,90	22.775,75
Appuntato	112,00	115,27	21.896,00
Carabiniere scelto/Finziere scelto	108,50	111,67	21.211,75
Carabiniere/Finziere	105,25	108,32	20.576,38

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2,

Ipotesi Accordo sindacale Forze di Polizia ad ordinamento militare – Triennio 2022/2024

18.12.2024

del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4
Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Capitano	60,62	993,29
Tenente	60,00	983,12
Sottotenente	57,64	944,43
Luogotenente “carica speciale”/Luogotenente “cariche speciali”	59,35	972,48
Luogotenente	59,35	972,48
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	58,66	961,16
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	58,66	961,16
Maresciallo capo	56,15	919,95
Maresciallo ordinario	54,40	891,38
Maresciallo	52,70	863,42
Brigadiere capo “qualifica speciale”	54,15	887,23
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	54,15	887,23
Brigadiere capo	54,15	887,23
Brigadiere	51,10	837,31
Vice Brigadiere	50,86	833,39
Appuntato scelto “qualifica speciale”	46,29	758,49
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	46,29	758,49
Appuntato scelto	46,29	758,49
Appuntato	42,36	694,06
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	39,35	644,71
Carabiniere/Finanziere	37,13	608,39

Art. 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per l'Arma dei carabinieri: euro 5.025.361;
 - b) per la Guardia di finanza: euro 1.658.868.
2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per l'Arma dei carabinieri: euro 4.555.754;
 - b) per la Guardia di finanza: euro 1.872.860.
3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
 - a) per l'Arma dei carabinieri: euro 6.302.719;
 - b) per la Guardia di finanza: euro 2.934.045
4. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
6. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. *Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali formulata all'esito delle procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.*»;
 - d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalità di attribuzione delle risorse.

4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di rappresentatività determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'art. 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.

4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM

firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle medesime APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter, il provvedimento è adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle predette APCSM, il provvedimento è adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.

4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo.

4-sexies. In deroga al comma 4-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dalle Amministrazioni è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis.».

Art. 6
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2024		Feriale	Notturno o festivo diurno	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	17,21	19,47	22,46
Tenente	148,00	16,91	19,13	22,07
Sottotenente	136,75	15,63	17,68	20,40
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	16,91	19,13	22,07
Luogotenente	143,50	16,41	18,56	21,41
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	140,00	16,00	18,10	20,88
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	15,72	17,78	20,51
Maresciallo Capo	133,50	15,26	17,26	19,91
Maresciallo Ordinario	131,00	14,97	16,93	19,53
Maresciallo	124,75	14,26	16,12	18,60
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	14,97	16,93	19,53
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	14,38	16,27	18,77
Brigadiere capo	124,25	14,21	16,07	18,54
Brigadiere	121,50	13,89	15,71	18,12
Vice brigadiere	116,75	13,35	15,10	17,42
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	13,89	15,71	18,12
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	13,38	15,14	17,46
Appuntato scelto	116,50	13,32	15,07	17,39
Appuntato	112,00	12,80	14,49	16,71
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	12,41	14,04	16,20
Carabiniere/Finanziere	105,25	12,03	13,62	15,71

Art. 7
Orario di lavoro

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 7 è sostituito dal seguente: *“7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l’anno successivo.”*.
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l’incremento delle risorse destinate, nell’ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare sono posti in aumento della rispettiva quota del fondo di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. In relazione a quanto previsto dall’articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ove ricorra una delle circostanze ivi richiamate, il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

Art. 8

Indennità di rischio per operatori subacquei

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975 è rideterminata nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Importo (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscela Sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	5,00	10,00	30,00	25,00
13 - 25	10,00	15,00	20,00	
26 - 40	20,00	18,00	0,00	
41 - 55	28,00	24,00	0,00	
56 - 80	38,00	30,00	0,00	
81 - 110	0,00	50,00	0,00	
111- 150	0,00	60,00	0,00	
151 - 200	0,00	0,00	0,00	
oltre 200	0,00	0,00	0,00	

Art. 9

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia, relative indennità supplementari e indennità per personale specializzato artificiere

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° giugno 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione di «Carabiniere Paracadutista Esploratore», in servizio presso il «1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania», ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete l'indennità supplementare mensile prevista all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale specializzato artificiere è attribuita un'indennità mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attività mediante l'utilizzo di ordigni esplosivi:
 - a. disinnescamento degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno di appositi poligoni o aree addestrative;
 - b. brillamento di ordigni esplosivi residui.

L'indennità di cui al presente comma non è cumulabile con quella prevista ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.

Art. 10

Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in servizi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, l'indennità nelle misure previste dall'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.
2. L'indennità di cui al presente articolo:
 - a) è cumulabile con quella di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
 - b) è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.

Art. 11

Indennità per attività ispettiva tributaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni operative dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 49.

Art. 12

Indennità per il personale specializzato del settore cinofilo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00.

Art. 13

Indennità di presidio territoriale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri titolare di incarico di comando dei reparti di cui all'articolo 173, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di livello non inferiore al comando di Compagnia, compete un'indennità mensile nella misura di euro 100,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo della Guardia di finanza titolare di incarico di comando di gruppo, nucleo operativo metropolitano o compagnia di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, è attribuita un'indennità mensile pari a 100,00 euro.

Art. 14

Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera di cui agli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, rispettivamente per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, è rideterminata nella misura di 6,50 euro.

Art. 15
Licenza e riposo solidale

1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. *Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:*
 - a) *la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;*
 - b) *le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.»;*
 - b) al comma 2, alla lettera b), le parole «*rispettive sezioni del Consiglio centrale della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254*» sono sostituite dalle seguenti «*APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*»;
 - c) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: «3 bis. *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto può essere fruito anche dal personale che ha necessità di assistere il genitore:*
 - a) *convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;*
 - b) *non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.»*

Art. 16
Tutela della genitorialità

1. All'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: *«d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;»*
 - b) dopo la lettera f), è inserita la seguente: *«f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.»*

Art. 17

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *«1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono concessi, alternativamente a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:*
 - a) *la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;*
 - b) *il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»;*
 - b) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: *«4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.».*

Art. 18

Commissione paritetica

1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra le amministrazioni e le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale, può essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui è stata formulata la richiesta.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una commissione paritetica. Ciascuna commissione, nominata dal rispettivo Comandante generale, è presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica al Comando generale di riferimento il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della commissione.

Art. 19

Criteria per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente accordo, con determinazione del Comandante generale competente sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi le foresterie, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale.
2. La determinazione di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, deve prevedere che:
 - a) la presidenza degli stessi è attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facoltà di delega;
 - b) è consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
 - c) due dei componenti sono indicati, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui è costituito l'organo di verifica;
 - d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operatività degli stessi è assicurata con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).

Art. 20

Elevazione e aggiornamento culturale

1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento.

Art. 21

Aggiornamento professionale

1. La pianificazione annuale dell'attività di aggiornamento professionale è stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono formulare specifiche proposte ai Comandi generali.

Art. 22
Servizi interni di caserma

1. All'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, le parole *«d'intesa previa informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59»* sono sostituite dalle seguenti: *«previa informazione e confronto con le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale»*.

Art. 23
Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente accordo continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 24
Copertura finanziaria

1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.